

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### "OLD WEST SHOOTING SOCIETY"

#### **Art.1-Costituzione**

A norma degli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita

l'Associazione sportiva denominata *Old West Shooting Society* di seguito,  
per brevità, indicata come *Associazione*.

#### **Art.2 - Sede e durata**

L'Associazione ha sede in Gussago (BS), Via S. Croce n.33/B

ed ha durata fino al 31 dicembre 2025, salvo scioglimento anticipato di  
cui all'art.23.

E' altresì fissata una sede amministrativa ed una operativa, la prima ove  
saranno conservate le scritture contabili è in Via Fornaci n°66 Brescia e la  
seconda dove potranno riunirsi gli organi sociali, in Azzano Mella (BS),  
Via Milano n°2

Qualora se ne presenti l'opportunità, potranno essere istituiti,  
mediante delibera del Consiglio Direttivo, recapiti operativi presso le  
strutture dove si svolge l'attività sociale.

#### **Art.3 - Scopi e finalità**

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha lo scopo di riunire e  
organizzare le persone che esercitano la specialità di tiro d'azione con le  
armi del vecchio west e della frontiera americana e le persone fisiche o  
giuridiche che simpatizzano o solidarizzano con la medesima attività.

L'associazione persegue fini agonistici, sportivi e amatoriali partecipando

con i propri soci alle gare indette dalla Single Action Shooting Society o

dalla C.N.D.A. o altre simili organizzazioni e provvedendo ad organizzare,

nell'ambito nazionale, analoghe competizioni di tiro.

L'associazione promuove l'attività del tiro western curando la

preparazione tecnica, culturale, sportiva e agonistica degli iscritti

attraverso appositi corsi. Diffonde la cultura e l'immagine del tiro d'azione

mediante ogni utile mezzo di diffusione di massa, inclusi opuscoli e

programmi illustrativi dell'attività sociale.

#### **Art.4 - Soci**

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, giuridiche, club e

associazioni non riconosciute, senza esclusione di sesso o religione, di

provata moralità ed in possesso dei requisiti fisici, salvo quanto stabilito

per i soci sostenitori.

**L'idoneità morale** viene accertata mediante la presentazione, all'atto

della richiesta di iscrizione da parte dell'interessato, dei seguenti

documenti in corso di validità:

**a)** porto d'armi per pistola o per fucile;

**b)** decreto di guardia particolare giurata;

**c)** licenza di trasporto armi (ex art.76 TULPS; L. 85/1986);

**d)** tessera di appartenenza ad una Amministrazione militare o di Polizia;

**e)** tessera di iscrizione ad altre società di tiro

**L' idoneità fisica** viene accertata mediante l' acquisizione agli atti di un

certificato medico, dal quale risulti che il richiedente è idoneo alla pratica

del tiro a segno e non è affetto da malattie mentali che ne diminuiscano,

anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

Tale documento non è richiesto per coloro che rientrano nelle fattispecie

elencate alle lettere a), b), c), d), e), I soci si distinguono in:

**A) soci ordinari:** intendendosi per tali le persone fisiche che intendono

partecipare a gare del campionato nazionale Old West Shooting Society –

Sass Italy o a manifestazioni nazionali e/o internazionali o comunque tutti

coloro che sono in possesso dei titoli necessari per partecipare alle varie

manifestazioni in cui si richiede un titolo valido per l' utilizzo di armi.

**B) soci sostenitori:** intendendosi per tali le persone fisiche e giuridiche,

compresi i Club di tiro, le imprese o altri soggetti collettivi che pur non

svolgendo attività agonistica o amatoriale di tiro d' azione western

intendono sostenere il perseguimento delle finalità dell' Associazione.

**C) Soci vitalizi:** Viene considerato Socio Vitalizio ogni persona avente i

requisiti del Socio Ordinario che pagherà una tassa libera di iscrizione la

cui entità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio Vitalizio godrà di tutti i privilegi del Socio Ordinario per la

durata della sua vita.

L'iscrizione dei Soci Ordinari, Sostenitori, viene decisa in modo

insindacabile dal Consiglio Direttivo su domanda degli aspiranti, per i

Soci Vitalizi la domanda dovrà essere controfirmata da almeno due

membri dell'Associazione stessa. L'iscrizione dei Soci Ordinari, Sostenitori

e Vitalizi, comporterà l'accettazione del presente statuto e dei

regolamenti associativi.

**Art. 4/bis (Doveri degli iscritti)**

1. Con l'iscrizione gli iscritti si obbligano a:

a) osservare le disposizioni dello Statuto dell' Old West Shooting Society e dei relativi Regolamenti, nonché quelle del Regolamento di tiro e di ogni altra disposizione deliberata dal Consiglio Direttivo.

b) osservare le norme del presente Statuto, nonché ogni altra disposizione deliberata dagli Organi direttivi della Sezione;

c) versare annualmente all'Associazione la quota d'iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo

d) accettare le decisioni dell'OWSS e dei suoi Organi in ogni vertenza di carattere tecnico, sportivo, amministrativo e disciplinare attinente all'attività sociale.

2. I provvedimenti dell'OWSS hanno piena ed immediata efficacia nei confronti dei suoi iscritti.

3. L'iscritto che si ritiene leso nei suoi diritti sia da parte dell'Associazione sia da parte di altri iscritti, deve adire, al Collegio dei Probiviri o al Probiviro costituito secondo quanto previsto dallo statuto.

#### **Art.5 - Finanziamento**

Per gli scopi di cui all'art.3 si provvede:

- con le quote di tesseramento dei soci di cui alle lettere A) e B) dell'art.4, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- con le quote di tesseramento e gli altri contributi dei soci di cui alla lettera C) dell'art.4, deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- con ogni altro provento che a qualsivoglia titolo sia attribuito da qualsiasi soggetto pubblico/privato per il perseguimento degli scopi sociali.

#### **Art.6 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per il primo periodo di gestione l'esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre 2005.

#### **Art.7 - Cessazione dall'iscrizione**

L'iscrizione all'Associazione cessa con:

- a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Associazione medesima;

b)	per i soci persone fisiche, con la perdita dei requisiti prescritti dalla	
	Federazione per essere iscritti o con la morte;	
c)	per i soci diversi dalle persone fisiche, con lo scioglimento dell'ente, il	
	fallimento o la sua cessazione a qualsiasi causa dovuta;	
d)	negli altri casi previsti dal regolamento;	
e)	nel caso di recesso da parte del socio, sempre ammesso in modo del	
	tutto libero; il socio moroso nell'assolvimento delle quote sociali sarà	
	considerato receduto fino ad assolvimento del debito nei confronti della	
	Federazione.	
	<b>Art.8 - Organi dell'Associazione</b>	
	Sono organi dell'Associazione:	
-	l'Assemblea dei soci;	
-	il Presidente;	
-	il Consiglio Direttivo della Federazione;	
-	il Segretario;	
-	il Tesoriere;	
-	il Revisore dei conti o il Collegio dei revisore dei conti;	
-	il Comitato dei Proviviri o del Proviviro.	
	Tutte le cariche sono gratuite salvo diverse disposizioni stabilite da	
	norme di legge o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con il	
	benestare del Revisore dei Conti.	
	<i>pagina 6</i>	

**Art.9 - L'Assemblea dei soci**

1.L'assemblea dei soci è l'organo centrale dell'Associazione che non può essere sciolto, se non per volontà propria, e provvede:

- a stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- a discutere e approvare il bilancio consuntivo, il progetto di bilancio preventivo e la relazione tecnico morale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ad approvare le modifiche del presente Statuto;
- ad approvare e modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed ogni altra disciplina associativa;
- a discutere e deliberare su qualsiasi argomento di interesse dell'Associazione;
- ad eleggere le cariche sociali di cui all'art.8 o a far decadere i vari organi nei casi di manifeste irregolarità nella gestione, nell'utilizzo dei fondi o di continua inattività.

1.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, la prima entro il 30 Novembre di ciascun anno per:

- stabilire le direttive generali ed organizzative dell'attività sociale; - deliberare l'approvazione o le modifiche al Regolamento d'attuazione proposte dal Consiglio Direttivo;

1.3 La seconda entro il 30 Aprile di ciascun anno per:

- discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;

- approvare il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

- procedere ogni quattro anni all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore.

- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

1.4 L'assemblea ordinaria potrà essere convocata preferibilmente in concomitanza ad un evento a carattere nazionale.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso affisso agli albi della sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tale avviso potrà essere diramato ai soci a mezzo: posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata, sul sito web dell'associazione o su social network. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli iscritti ordinari o sostenitori, le deliberazioni adottate obbligano anche i non intervenuti o dissenzienti.



3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno. Dovrà essere convocata presso le sedi dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione.

4. Partecipano all'Assemblea tutti gli iscritti ordinari e sostenitori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

5. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o in mancanza il Vicepresidente o il Consigliere più anziano d'età, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, a condizione che sia presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o del Revisore, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Quando iscritto all'ordine del giorno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Assemblea, possono essere nominati dall'Assemblea stessa per votazione palese. Al Presidente spetta ogni potere per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le votazioni hanno luogo peralzata di mano e le deliberazioni sono approvate se riportano la maggioranza dei voti validi.

7. I partecipanti all'Assemblea per esercitare il diritto di voto devono

essere identificati. Le funzioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte

dai componenti del Collegio dei revisori dei Conti o dal Revisore e, in loro

assenza, dai componenti del Collegio dei Probiviri.

8. Non sono ammesse partecipazioni in assemblea con più di tre deleghe.

9. L'assemblea nomina un segretario, un vicepresidente e, se necessario,

due scrutatori.

10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale

dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal

presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli iscritti con

le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9/bis (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea è convocata dal Presidente in sessione straordinaria per l'esame e l'approvazione di modifiche al presente Statuto o per gravi circostanze su richiesta di almeno un terzo dei soci o della metà più uno del Consiglio Direttivo o su richiesta unanime del collegio dei revisori dei conti o del Revisore, per gravi irregolarità finanziarie e ne viene dato avviso con le stesse modalità di cui all'art.9.

**Art. 9/ter (Elettorato attivo)**

1. Fanno parte dell'elettorato attivo tutti gli iscritti maggiorenni che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non siano stati esclusi dalle attività per motivi disciplinari.

**Art. 9/quater (Elettorato passivo)**

1. Sono eleggibili alla cariche sociali coloro che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abbiano formalizzato la propria candidatura mediante comunicazione che sia inviata al Presidente dell'Old West Shooting Society, almeno 20 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC) e che:

a) abbiano gli altri requisiti di cui all'art. 9/ter;

b) alla data delle elezioni siano iscritti come soci ordinari/vitalizi alla Old West Shooting Society da almeno un anno antecedente a quello di svolgimento dell'Assemblea.

#### **Art.10 Presidente**

Il Presidente è designato dal Consiglio direttivo tra i consiglieri eletti direttamente dall'assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione, anche in giudizio, e a lui spetta rappresentare l'associazione di fronte ai terzi;
- sovrintende all'applicazione del presente Statuto e del regolamento;
- promuove, di concerto con il Vicepresidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

#### **Art.11 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente è designato dal Consiglio direttivo tra i consiglieri eletti dall'assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Spetta al vicepresidente:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente statuto e del relativo regolamento;

-	coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente	
	Statuto;	
-	sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono	
	essere da questo delegate in via temporanea o permanente.	
	<b>Art.12 - Consiglio Direttivo</b>	
	Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) consiglieri eletti	
	dall'assemblea dei soci di cui all'art.9 e dai 4 (quattro) soci fondatori che	
	per nessun motivo possono venire esclusi da questo Organo Statutario e	
	da 1 (uno) Consigliere per ciascuna Associazione regolarmente affiliata	
	alla Old West Shooting Society. Quest'ultimo consigliere viene designato	
	dalla società affiliata e deve essere socio della Old West Shooting Society	
	e resta in carica per quattro anni, sempreché la società affiliata rinnovi	
	annualmente l'affiliazione con la Old West Shooting Society; nel caso in	
	cui la società affiliata, non rinnovi l'affiliazione o non venga riaffiliata dalla	
	Old West Shooting Society, il Consigliere decade automaticamente.	
	Nella prima riunione di insediamento il Consiglio provvede a designare il	
	Presidente e il Vicepresidente, nonché alla nomina del Segretario.	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono	
	essere riconfermati.	
	I Consiglieri possono essere sostituiti in ipotesi di impedimenti durevoli	
	nello svolgimento delle loro funzioni fino alla scadenza del mandato dai	
	soci non eletti che avevano riportato il più alto numero di voti o per	
	cooptazione così come previsto dall'art.9 del Regolamento d'Attuazione.	
	<i>pagina 13</i>	

E' considerato impedimento durevole, la mancata partecipazione a tre riunioni del Consiglio Direttivo, consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno.

Le convocazioni possono essere effettuate anche per via breve: fax, e-mail, telefonica, videoconferenza, chat. Per la validità delle riunioni è necessaria di norma la presenza della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai presenti. Nel caso in cui ci fosse una situazione di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

### **Art.13 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Associazione;
- provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e delle relative note esplicative;
- predisporre il progetto annuale di attività sportiva, agonistica, di proselitismo e culturale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- provvedere alla compilazione del regolamento esecutivo interno dell'Associazione;
- assumere e licenziare eventualmente del personale fissandone il relativo trattamento economico;

-	curare l'attività sportiva e sociale dell'Associazione decidendo	
	iniziative e progetti che consentano il massimo sviluppo degli scopi	
	sociali sulla base delle risorse raccolte e disponibili;	
-	conoscere e dirimere i reclami presentati dai Soci iscritti	
	all'Associazione in merito alle quote sociali e allo svolgimento dell'attività	
	sociale.	
	<b>Art.14 - Collegio dei revisori dei conti</b>	
	Il Collegio dei revisori è composto di tre revisori dei conti designati	
	dall'assemblea dei soci che elegge le cariche sociali. I revisori designano	
	tra loro il Presidente del collegio.	
	I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.	
	I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei revisori e l'attività del	
	Collegio sono regolati per tutto quanto sia compatibile dagli artt.2397 e	
	seguenti del Codice civile.	
	I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza	
	diritto di voto.	
	Spetta in particolare al Collegio dei revisori controllare la	
	corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari e la	
	regolarità contabile e amministrativa delle registrazioni e del bilancio	
	dell'Associazione.	
	Il collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni 90 giorni e ogni	
	qualvolta il Presidente	
	del collegio lo ritenga necessario o quando uno dei sindaci ne faccia	
	richiesta.	
	<i>pagina 15</i>	

La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura. Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio.

#### **Art.15 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, che partecipa a tutte le riunioni del consiglio direttivo e del collegio dei revisori senza diritto di voto, ha il compito di:

- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento provvedendo alle operazioni finanziarie e contabili e assicurando l'operatività delle risorse economiche dell'Associazione;
- attuare operativamente le singole deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- riferire ogni qual volta ne sia richiesto o lo reputi opportuno al Consiglio Direttivo tutte le notizie relative all'andamento del Club e delle singole iniziative o attività;
- adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente statuto e al regolamento.

#### **Art.16 - Comitato dei probiviri**

Il Comitato dei probiviri, composto di tre membri, vigila sulla corretta applicazione delle norme: del presente statuto; dell'atto costitutivo e sul rispetto da parte dei soci e degli organi dell'Associazione.

A tale scopo ha facoltà di vigilare sulle operazioni compiute dagli organi



di amministrazione e di gestione sportiva e di accogliere reclami o ricorsi

da parte di Soci o sanzionare condotte dei medesimi contrarie alla

normativa sopra ricordata.

Le sanzioni previste vanno dall'ammonizione scritta al procedimento di

espulsione dall'Associazione passando per tutta la gamma delle privazione

delle cariche sociali.

Il giudizio dei probiviri si ispirerà a principi di gradualità e proporzionalità

tra infrazioni e pena.

Il comitato dei probiviri è nominato dal comitato direttivo dura in carica

sei anni e può essere rinnovato.

#### **Art.17 - Disposizioni comuni relative alle cariche sociali**

Per tutte le cariche sociali in ipotesi di impedimento o prolungata assenza

il Presidente di ciascun organo è sostituito dal Vicepresidente o dal

consigliere o dal componente più anziano di carica o, in caso di parità, dal

più anziano di età.

#### **Art.18 - Sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari a carico dei Soci sono:

1) rimprovero verbale;

2) rimprovero scritto;

3) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a un anno;

4) l'espulsione dall'Associazione.

**Art.19 - Procedure disciplinari**

Qualora un iscritto all'Associazione sia accusato per iscritto dagli organi o da altri soci:

- di mancanze disciplinari,
- di violazione di norme del presente Statuto,
- di altre regole associative,

a iniziativa del Consiglio direttivo sarà compiuta un'adeguata istruttoria di cui sarà informato tempestivamente l'accusato, in modo da garantire il contraddittorio fin dalla fase istruttoria. Detta fase dovrà concludersi entro un mese dalla contestazione delle accuse.

Qualora le verifiche facciano ritenere sussistenti le violazioni di cui sopra, il socio sarà rinviato al giudizio del Comitato dei Probiviri per la valutazione definitiva in ordine alla colpevolezza o innocenza in merito alle violazioni ascrittegli e all'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.

Il Presidente provvede ad irrogare la pena disposta dal Comitato.

In ipotesi di denuncia da parte di soci verso altri soci o verso i membri di organi associativi con accuse che siano ritenute manifestamente infondate da parte del Comitato il denunziante sarà automaticamente sottoposto a procedimento disciplinare per comportamento antisociale e antisportivo.

Le decisioni del Comitato sono inappellabili.

**Art.20 - Patrimonio e gestione finanziaria**

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota di loro spettanza in caso di recesso.

Le disponibilità dell'Associazione sono costituite dalle quote di tesseramento versate dagli iscritti ai sensi dell'art.5 e dagli altri proventi ivi previsti, dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività di gestione di servizi ai soci.

Fanno parte delle disponibilità anche le entrate associative supplementari per ritardati versamenti, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo nel regolamento di esecuzione approvato dallo stesso, e quant'altro incassato a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposto in via continuativa o occasionale.

Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione per far fronte agli scopi sociali.

**Art.21 - Regolamento di attuazione**

Il regolamento per l'attuazione del presente Statuto sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

**Art.22 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che comunque attengano all'attività sportiva associativa dei soci dell'Associazione sono deferite alla decisione del Comitato dei Probiviri di cui all'art.16 che precede. Tutti i soci, con l'adesione al presente Statuto, si impegnano a rispettarne le decisioni e fanno espressa rinuncia della possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Le altre controversie comunque relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto sono deferite alla decisione di un arbitro irrituale composto dal Presidente del CNDA

Gli arbitri nominati, eleggono tra loro il Presidente e decidono, a maggioranza, quali amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dall'ultima accettazione delle loro nomine.

Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata alle parti.

Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

**Art.23 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori**

Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata e con l'assenso dei 4/5 degli intervenuti.

Dopo la delibera di scioglimento il Consiglio direttivo assume collegialmente i poteri del liquidatore.

Estinte le passività verso i terzi ed assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad una associazione benefica di ricerca medica.

#### **Art.24 - Integrazioni e modifiche**

I soci si impegnano sin d'ora ad apportare le eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto che dovessero rendersi in futuro utili o necessarie per consentire lo sviluppo dell'attività istituzionale.

#### **Art.25 - Disposizioni generali**

L'intera attività dell'associazione troverà supporto in appositi libri che verranno compilati a cura del Tesoriere anche in ottemperanza alle norme fiscali applicabili.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Data 08/10/2013

Firme

